

Esclusione automatica delle offerte anomale anche nelle negoziate

27 Luglio 2017

Con le modifiche introdotte dal D.lgs. 56/2017, all'art. 95, comma 4, del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), per i lavori, è stata elevata la possibilità di ricorrere al criterio del minor prezzo fino a 2 mln di euro, con possibilità di applicare il sistema dell'esclusione automatica con metodo antiturbativa (art. 95 comma 4); ciò a condizione che l'affidamento dei lavori avvenga:

- con procedure ordinarie,
- e su progetto esecutivo.

Il riferimento alle "procedure ordinarie" ha ingenerato il dubbio circa la possibilità del ricorso del criterio del massimo ribasso nelle procedure negoziate di cui all'art. 36 del codice, ossia fino ad un milione di euro.

Il MIT, a seguito del quesito formale inviato da ANCE, ha inoltrato una richiesta di parere all'ANAC (prot. n. 81237 del 14 giugno 2017) al fine di individuare l'ambito applicativo più corretto di tale novità; nella stessa era già stato ritenuto ipotizzabile l'uso del criterio del massimo ribasso, con facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, anche in caso di ricorso alle procedure negoziate; ciò, sulla base della nota intenzione del legislatore del nuovo codice di semplificare l'assegnazione delle gare di importo contenuto.

L'ANAC, facendo seguito a tale richiesta, con delibera dell'adunanza consiliare del 14 giugno 2017 (prot. n. 0084346 del 23/06/2017), ha ritenuto l'opzione proposta dal Ministero l'unica rispondente ai criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile.

Pertanto, anche ad avviso dell'ANAC, si ritiene consentito l'utilizzo del criterio del massimo ribasso anche nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lettera c), ossia per importi da 150.000,00 e fino a 1 milione di euro.

Non si comprende perchè il MIT si sia spinto a non ricomprendere nel quesito gli importi inferiori ai 150.000,00 che letteralmente sembrerebbero esclusi. Riteniamo che in analogia a quanto MIT ed ANAC sostengono e nello spirito di semplificazione che ispira (?) il legislatore anche per questi importi (sotto 150mila) si possa applicare il criterio art. 95 c.4 a)

Ora, ad avviso dell'ANCE, si potrebbe accedere ad una interpretazione che consenta l'utilizzo di tale criterio anche per tali fasce di importo.

Al di là del contenuto della corrispondenza MIT - ANAC si ritiene che per dare piena efficacia alla norma sia necessaria quanto meno una circolare del MIT, che auspicabilmente chiarisca anche l'applicabilità o meno sotto i 150 mila euro.

in Allegato la corrispondenza MIT ANAC

[29467-corrispondenza MIT_ANAC_art_95_4.pdf](#)[Apri](#)